

## LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248

Legge sul contenzioso amministrativo (All. E) (G.U. n. 101 del 27 aprile 1865)

### Art. 1.

I Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile, quanto in materia penale, sono aboliti e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, od all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge.

### Art. 2.

Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.

### Art. 3.

Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti.

Contro tali decreti, che saranno scritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative.

### Art. 4.

Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende lesa da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso. (1) (2) (3) (4) (5)

(1) *C. cost. 6 luglio 1971, n. 161 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 113 Cost.*

(2) *Cfr. l'art. 6, comma 12, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 in materia di sanzioni amministrative e di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione:*

*«12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. [omissis]».*

(3) *Cfr. l'art. 7, comma 10, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada:*

*«10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. [omissis]».*

(4) *Cfr. l'art. 10, comma 10, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (art. sost. dall'art. 17 d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) sulle controversie relative all'applicazione delle disposizioni in materia di dati personali:*

*«10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno».*

(5) *Cfr. l'art. 63, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni:*

*«2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. [omissis]».*